

E' assente per questa deliberazione l'Ass. Chittò.

N. 336

Seduta del 20/12/2005

OGGETTO: CONTENZIOSO AIMERI - LODO ARBITRALE.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata relazione del Settore Infrastrutture a Rete, Riqualificazione Urbana, Mobilità e condividendone le motivazioni e conclusioni;

Visti i pareri espressi a norma dell'art. 49 – 1° comma del D. Lgs 18/8/00 n. 267, come da foglio allegato;

Richiamato l'art. 134 - 4° comma del D. Lgs. 18/8/00 n. 267;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente;

DELIBERA

- 1) di prendere atto del lodo relativo al procedimento arbitrale e del risultato economico complessivo;
- 2) di non proporre appello alla sentenza per la motivazione;
- 3) di dare mandato al Dirigente a mettere in essere tutti gli adempimenti discendenti dal procedimento suddetto;
- 4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del D. Lgs,. 18/8/00 n. 267.

RELAZIONE

In data 31 luglio 2005 il Collegio Arbitrale ha depositato il Lodo relativo al procedimento arbitrale Comune /Aimeri spa

Le controversie affrontate dal Collegio, la risoluzione espressa dal Collegio e la valutazione espressa dal Servizio Igiene Urbana vengono sintetizzate come segue :

	Controversie	Risoluzione espressa dal Collegio	Valutazione Servizio Igiene Urbana
1	Bonifica di via Pisa importo: 51.432,83 €	Il Collegio ha ritenuto che il rapporto in questione esula dall'ambito oggettivo di applicazione del contratto di appalto di Igiene Urbana e pertanto le controversie non sono suscettibili di essere ricomprese nell'ambito di operatività della clausola compromissoria contenuta nel Capitolato Speciale di appalto	-
2	Contestazioni Importo: 811.012 €	Il Collegio ha riconosciuto la legittimità di tutte le sanzioni applicate dall'A.C. con la sola esclusione di quelle riguardanti al mancato controllo aziendale da parte dell'Aimeri sul corretto	L'ammontare delle sanzioni relative al mancato controllo aziendale da parte dell'Aimeri sul corretto svolgimento dei servizi svolti dal proprio personale è minimo rispetto al totale delle sanzioni. L'attività di

		svolgimento dei servizi svolti dal proprio personale. Il Collegio ha inoltre ridotto l'importo di quasi tutte le sanzioni per le quali era stato applicato l'importo massimo causa la recidività al fine di assicurare la proporzione e la giustizia della sanzione . L'importo complessivo delle sanzioni approvato dal Collegio ammonta a 512.026 euro.	controllo è contemplata nel Progetto Offerta ed assicurata tramite personale appositamente dedicato il cui costo viene riconosciuto dal Comune attraverso il canone. In merito alla riduzione della penalità, laddove era stato applicato il massimo previsto, la sanzione era stata sempre preceduta numerosi richiami scritti .
3	Mancato riconoscimento da parte del Comune del canone relativo ai servizi obbligatori di raccolta assimilati e raccolta imballaggi ; canone annuo: 147.706 € e 42.607 € euro, iva compresa	Il Collegio , sulla base delle risultanze istruttorie e delle prove testimoniali ha evidenziato la mancata attivazione di tali servizi, contrariamente a quanto sostenuto dalla ditta Aimeri ed ha ritenuto legittima la decurtazione dal canone operata dal Comune .	La mancata attivazione di servizi obbligatori può costituire motivo di rescissione del contratto. Con la sentenza del Collegio si può considerare fattibile, almeno dal punto di vista contrattuale, tale possibilità .
4	Mancato riconoscimento da parte del Comune dei compensi relativi al posizionamento di un maggior numero di cassonetti raccolta vetro e raccolta carta rispetto a quelli contrattualmente previsti ; - incremento canone raccolta carta : 98.875 €/anno oltre iva ; - incremento canone raccolta vetro: 88.121 €/ anno, oltre iva	Il Collegio ha in parte recepito le tesi difensive del Comune in relazione agli impegni assunti da parte di Aimeri nel progetto offerta . Il Collegio pertanto non ha riconosciuto alcun canone aggiuntivo relativo ai servizi di raccolta della carta e del vetro. Ha condannato però il Comune a riconoscere il solo costo di acquisto delle attrezzature (cassonetti in aggiunta) pari a € 50.000 complessive .	
5	Mancato riconoscimento da parte del comune di un maggior utilizzo di uomini e mezzi con differenza creditoria pari a complessivi 687.875 € oltre iva	Il Collegio ha escluso che competano all'appaltatore i compensi richiesti per i prospettati maggiori costi sostenuti in quanto si tratta di misure adottate a fronte dell'esecuzione dei servizi affidati senza che possano, viceversa, addursi eventuali circostanze a lui non imputabili e che allo stesso sia state imposte al di fuori delle previsioni contrattuali. Il Collegio non ha rilevato infatti alcuna variazione all'oggetto contrattuale	Il Collegio non ha ritenuto necessario utilizzare , nella motivazione della sentenza, le tesi difensive del Comune ; tali tesi si basavano sul conteggio analitico dei mezzi e del numero delle unità equivalenti di personale riportate nel progetto offerta ; in particolare si evidenziava che la ditta Aimeri aveva presupposto che oltre il 10% delle ore necessarie allo svolgimento dei servizi fosse fatto in orario straordinario (peraltro senza alcun

		che comporti una alterazione dei presupposti della contrattazione. Per tale decisione valgono inoltre le considerazioni in parte esposte e adottate dal collegio per l'esamina dei punti 4 e 6 .	accordo sindacale al riguardo): ciò di fatto corrisponde a oltre 10 addetti .
6	Credito avanzato dal Comune per irregolare svolgimento di alcuni servizi ; importo : 1.870.017 €	Il Collegio ha accolto le tesi difensive della Ditta Aimeri in considerazione che la pretesa avanzata dal comune presupporrebbe l'applicazione di un canone non a forfait ma commisurato alle risorse puntuali di mezzi e personale . Ciò risulta essere in contraddizione con la specifica configurazione del contratto di cui si controverte come appalto a forfait	L'indagine prodotta dal servizio igiene urbana si riferiva a una diversa organizzazione, dedotta dai quadri di servizio della ditta Aimeri, di uomini e mezzi nell'espletamento di alcuni servizi di igiene urbana. La ditta ha sostenuto che comunque i servizi sono stati svolti e quando non lo sono stati in modo soddisfacente il Comune ha provveduto ad emettere sanzioni. A parere dello scrivente Servizio andava valutata la logica correlazione tra qualità e mezzi messi a disposizione: per quanto possa essere organizzato un servizio in modo efficace la qualità del servizio offerto dipende anche dalle risorse messe a disposizione, soprattutto quando queste sono sostanzialmente inferiori da quanto previsto. Ciò è reso evidente nell'obbligo di presentazione, in sede di appalto, del piano tecnico e piano di ammortamento dei mezzi che giustificano e concorrono alla formazione del canone .

Il conto economico dell'arbitrato, in relazione alle risoluzioni espresse dal collegio, prevede un saldo a favore del Comune di euro **408.286** (di cui 38.993 già incassati) così determinato :

esecuzione ARBITRATO			
Voci considerate dal Collegio Arbitrale	importi a favore del Comune		importi a favore di Aimeri
Importo sanzioni approvato dal Collegio		512.026	
Interessi legali sanzioni , valutati sulla base dei nostri conteggi		30.000	
importo acquisto cassonetti acquistati oltre il numero previsto in appalto			50.000
Iva 10%			5.000
interessi legali fornitura aggiuntiva cassonetti			5130
costo Collegio per parte P.A.			76.310
Iva 20%			15.262
Totali		544.726	151.702
risultato economico a favore del comune a seguito del lodo arbitrale		390.324	
sanzioni, inserite nell'arbitrato, già introitate	38.993		
Ulteriori cassonetti richiesti nell'anno 05, nelle more della		66.866	

definizione dell'arbitrato , nell'ambito dell'accordo di attivazione di nuovi servizi (potenziamento raccolta abusivi, aumento frequenza pulizia suolo pubblico, ecc.)			
totale importo da introitare dalla ditta Aimeri		284.465	

Il conto economico complessivo dell'arbitrato pari a € 390.324, depurato delle spese per l'assistenza legale prestata al Comune dall'avv Mariani e pari a € 31.775,04 , risulta di 358.549

Si evidenzia in particolare che :

- per il Comune permane la possibilità di ricorrere in appello in relazione al (punto 2) mancato riconoscimento da parte del Collegio delle sanzioni applicate per "mancato controllo aziendale" da parte dell'Aimeri; tale importo tuttavia è minimo è minimo rispetto al totale delle sanzioni.
- la mancata attivazione di servizi obbligatori può costituire motivo di rescissione del contratto; con la sentenza del Collegio tale possibilità diventa fattibile, almeno dal punto di vista contrattuale. Tale scelta diventa sconveniente invece se si considerano gli impegni necessari, i tempi tecnici, la prossima scadenza dell'appalto e i rischi di rendere peggiore la qualità dei servizi offerti dalla ditta Aimeri.

Si precisa infine che il periodo sul quale calcolare gli interessi legali è in corso di definizione con la ditta Aimeri pertanto la cifra riportata è indicativa e potrebbe subire variazioni.

Tutto ciò premesso si propone di :

1. prendere atto del lodo relativo al procedimento arbitrale e del risultato economico complessivo
2. decidere per la rinuncia al ricorso in appello alla sentenza
3. provvedere al trattenimento degli importi dovuti dalla ditta AIMERI dalle rate del canone
4. dare atto che le spese per il Collegio Arbitrale, le spese per l'assistenza legale e gli importi dovuti alla ditta Aimeri S.p.A. saranno impegnati con successivo atto del Dirigente.

Sesto S.G., lì 27/10/2005

Il Direttore
(Ing. C. N. Casati)

